# Unione di Comuni dei Fenici

Comuni di Palmas Arborea - Santa Giusta – Siamaggiore – Solarussa - Villaurbana
Loc. Gutturu Olias, 09090 Palmas Arborea (OR) - Tel. 0783.25.52.14
protocollo@pec.unionecomunifenici.or.it


## ATTI SEGRETARIO

***DETERMINAZIONE***
*DEL 09/07/2024*
N° 121 del registro generale
N° 6 dell' ATTI SEGRETARIO

ATTI SEGRETARIO

**Oggetto:** UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 L. N. 311/2004 UFFICIO FINANZIARIO DOTT.SSA CANNEA ELISA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAULILATINO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Visto** il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni dei Fenici n. 2 del 23/01/2024 con il quale si conferisce l'incarico di Segretario dell'Unione di Comuni dei Fenici al Segretario Comunale di Siamaggiore Dott.ssa Barbara Pusceddu per il periodo dal 23.01.2024 al 31.12.2024;

**Visti:**
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Legge di Bilancio 2024 n. 213 del 30.12.2023;
- il DUP 2024/2026, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 2 del 12.04.2024;
- il bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2024/2026, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 12.04.2024;

**Visti:**
- L'articolo 97, comma 4 della Costituzione secondo cui "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge ";
- Il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Lo Statuto vigente;
- Il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'articolo 35 in materia di reclutamento del personale;
- il D.lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 Legge 28 Novembre 2005, n. 246";
- il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;
- la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.P.R. n. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, modificato con D.P.R. n. 81/2023;

**Dato atto** che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Segretario Comunale Dott.ssa Barbara Pusceddu, ed ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

**Premesso che:**

- i Comuni di Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Solarussa e Villaurbana, facendo seguito alla proposta di ambito ottimale deliberata ai sensi della L.R. n. 12/2005 hanno costituito l'Unione di Comuni dei Fenici ai sensi degli articoli 7 e 10 della L.R. n. 2/2016;
- l'Unione di Comuni dei Fenici non ha una propria dotazione organica stabile e gestisce le funzioni e i servizi trasferiti mediante utilizzo di personale appartenente ai Comuni aderenti all'Unione stessa;
- per garantire la prosecuzione delle funzioni e dei servizi, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in legge 30/07/2010 n. 122 e all'art. 9 della legge n. 135/2012 l'Unione può avvalersi delle prestazioni lavorative del personale dipendente a tempo pieno e indeterminato dei Comuni aderenti o mediante assunzioni di personale a tempo determinato;

**Visto** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 dell'Unione di Comuni dei Fenici, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 21 del 04/07/2024;

**Rilevato** che allo stato attuale risulta necessario provvedere assicurare la piena e totale continuità dell'azione amministrativa dell'Unione di Comuni dei Fenici tramite assunzione di personale per l'ufficio finanziario;

**Visti:**
- l'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";
- l'art. 53, comma 8, D.lgs. n. 165/2001 "Le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti";
- l'art. 91, comma 1 D.lgs. n. 267/2000 "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

- l’art. 1, comma 557, della L. N. 311/2004 ai sensi del quale “i comuni con popolazione inferiore a 5.0000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall’Amministrazione Comunale di appartenenza”;

**Atteso** che il limite demografico dei 5000 abitanti per il ricorso allo scavalco di eccedenza è stato esteso, dapprima ai Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (D.L. n. 44/2023, art. 3 comma 6 bis, convertito in L. n. 74/2023) e successivamente ai Comuni con popolazione sino a 25.000 abitanti (D.L. n. 75/2023, art. 28 ter, convertito in L. n. 112/2023);

**Visti** altresì:

- il parere del Consiglio di Stato - Sezione Prima n. 2141 del 25/05/2005 avente ad oggetto “Problematiche interpretative di personale dipendente degli enti locali: art. 1, comma 554 legge 30/12/2004 n. 311”, secondo cui tale normativa “introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”;
- la circolare n. 2 del 21/10/2005 del Ministero dell’interno che ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione dell’art 1, comma 557 della legge n. 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- il parere ARAN - RAL358 secondo cui “un ente locale può procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché siano rispettate le previsioni dell’art. 92, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 o dell’art.1, comma 557 della L. n. 311/2004.”;

**Dato atto** che, stante la necessità di garantire la funzionalità dell’ufficio finanziario, è stata preliminarmente acquisita la disponibilità della Dott.ssa Elisa Cannea Funzionario contabile – area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, dipendente del Comune di Paulilatino a prestare attività lavorativa ex art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 per un massimo di dodici ore settimanali per il periodo 10.07.2024 – 31.08.2024;

**Visti**:

- la nota del 04.07.2024 con cui il Presidente dell’Unione di Comuni dei Fenici ha chiesto al Comune di Paulilatino l'autorizzazione all’utilizzo dell’attività lavorativa della Dott.ssa Cannea ex art.1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un massimo di n. 12 ore settimanali per il periodo 10.7.2024 – 31.08.2024;
- la nota del Comune di Paulilatino del 09.7.2024, con la quale è stata concessa alla Dott.ssa Cannea l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso l’Unione di Comuni dei Fenici per un massimo di n. 12 ore settimanali per il periodo 10.07.2024 – 31.08.2024;

**Ritenuto** pertanto di avvalersi, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, della prestazione lavorativa della Dott.ssa Cannea Elisa Funzionario contabile, dipendente del Comune di Paulilatino per massimo n. 12 ore settimanali per il periodo per il periodo 10.07.2024 – 31.08.2024;

**Visto** l'allegato schema di contratto individuale di lavoro costituito da n. 9 articoli e ritenuto di doverne approvare il contenuto e le clausole in esso previste;

**DETERMINA**

**Di avvalersi**, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, della prestazione lavorativa della Dott.ssa Cannea Elisa Funzionario contabile Area Funzionari e dell’Elevata qualificazione, dipendente del Comune di Paulilatino per un massimo di dodici ore settimanali per il periodo 10.7.2024– 31.08.2024;

**Di approvare** lo schema di contratto individuale di lavoro composto da n. 9 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Di consegnare** alla Dott.ssa Cannea il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

**Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio finanziario per i provvedimenti di rispettiva competenza

**Il Responsabile del Servizio**
**Firmato digitalmente**
Dr.ssa Pusceddu Barbara

Tabella Impegni

| CIG | Settore | Anno | Imp / Sub | Codice | Voce | Cap. | Art. | Piano Fin. | Importo € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tabella Accertamenti

| Settore | Anno | Num. | Codice | Risorsa | Cap. | Art. | Piano Fin. | Importo € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**II Responsabile del Servizio**
**(Dott.ssa) ***

.....